

## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005

sito web: [www.polotecnicoadria.edu.it](http://www.polotecnicoadria.edu.it)

e-mail: [rois011005@istruzione.it](mailto:rois011005@istruzione.it) - pec: [rois011005@pec.istruzione.it](mailto:rois011005@pec.istruzione.it) - C.F. 90016130297

### IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI

### ISTITUTO AA.SS. 2022-23 / 2023-24 / 2024-2025

Alle ore 13:15 del giorno 07 del mese di giugno dell'anno 2023, presso la sede centrale dell'I.I.S. "Polo Tecnico di Adria" sono intervenute le parti per la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo di istituto di seguito riportata:

- per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico Sara Manzin;
- per la parte sindacale: la RSU: Emanuele Bertaggia e Stocco Rosanna (FLC-CGIL); Marangon Denis (UILScuola-RUA);
- i delegati e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria: sigg. Rita Bonfante (Snals-Confsal), Sig. Silvestro Tucciarone (CISL Scuola) Valter Ciancaglia (FLC-CGIL).

-----  
- Partecipa alle riunioni di contrattazioni di Istituto la sig.ra Presti Antonella, terminale associativo con delega da parte del Sindacato SNALS (nomina pervenuta in data 24/01/2023 prot. n. 557)  
-----

CONSIDERATI, negli articoli di interesse:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e s.m.i.;
- il CCNL Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29.11.2007 (indicato anche con CCNL 29.11.2007);
- il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19.04.2018 (indicato anche con CCNL 19.04.2018);

VISTI gli articoli 1322, 1323, 1339 e 1419 del Codice Civile (in materia di tutela di autonomia contrattuale, di norme regolatrici dei contratti, di inserzione automatica di clausole e di nullità parziale di un contratto);

PRESO ATTO dell'ammontare delle risorse complessivamente disponibili per la contrattazione a livello d'istituto per l'anno scolastico di riferimento, come certificate dal D.S.G.A.;

### PREMESSO

- che, a seguito di inviti scritti si sono avuti incontri fra le delegazioni trattanti;
- che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività e che le parti contraenti s'impegnano reciprocamente al rispetto della correttezza e della trasparenza nei comportamenti;
- che sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa d'istituto le materie previste dall'art. 22 comma 4 lettera c) del CCNL 19.04.2018, tenuto conto delle parti ancora vigenti e compatibili del CCNL 29.11.2007;
- che le clausole eventualmente in contrasto con la vigente normativa sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419 del codice civile;
- che le tabelle allegate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto;

L. Manzin, E. Bertaggia, S. Stocco, R. Bonfante, S. Tucciarone, V. Ciancaglia, A. Presti

**LE PARTI SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO  
INTEGRATIVO D'ISTITUTO**

**Titolo I**







**Disposizioni Generali**

**Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (supplenti), dell'I.I.S. "Polo Tecnico di Adria" e al personale di altra Istituzione Scolastica in caso di collaborazioni plurime.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2021-22, 2022-23 e 2023-24, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse, con le eventuali relative tabelle, possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto resta in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla sottoscrizione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
5. Nel caso che, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo relativo alla parte economica, emergano nuove attività e/o funzioni retribuibili con il Fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa, le parti possono concordare – non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento – di rimodulare le voci economiche interessate.
6. L'eventuale verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto avrà luogo, su richiesta di una delle parti, in occasione di una seduta da richiedere entro 30 giorni dalla liquidazione delle competenze dell'anno scolastico di riferimento.

**Art. 2 – Risorse economiche disponibili per la contrattazione d'Istituto**

1. Le risorse economiche disponibili per l'attribuzione del salario accessorio, destinate a compensare il personale scolastico, sono quelle:
  - a) del Fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa;
  - b) eventualmente provenienti da altre contribuzioni dell'amministrazione della pubblica istruzione (intendendo con ciò MIUR, USR, UAT), da altre scuole o reti di scuole, da altri enti dipendenti dal ministero, da altre istituzioni ed enti pubblici (Università, Regioni, Enti locali, AULS, .....), da soggetti privati e dalla UE, nel limite della quota destinata a retribuire il personale della istituzione scolastica, anche a seguito di accordi, convenzioni o partecipazione a progetti nazionali e/o comunitari;
  - c) economie di risorse, disponibili in quanto non utilizzate negli anni scolastici precedenti.
2. Nel complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa confluiscono le seguenti risorse:
  - a) il Fondo per l'Istituzione Scolastica disposto annualmente dal MIUR;
  - b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
  - c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa;
  - d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
  - e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
  - f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (ex art. 30 del CCNL 29.11.2007);
  - g) le risorse per retribuire la valorizzazione del personale scolastico, secondo i criteri generali previsti al successivo Titolo IV;
  - h) ogni altra risorsa specificamente indicata, eventualmente con la destinazione, parziale o esclusiva.
3. La risorsa economica complessiva per la contrattazione d'Istituto è riportata, al lordo dipendente, nell'allegata tabella n. 1.

1.   2.    

4. Dall'importo complessivo del Fondo per l'Istituzione Scolastica va accantonata la somma corrispondente alla parte variabile dell'indennità di Direzione spettante al DSGA, l'eventuale accantonamento per l'indennità di Direzione al sostituto del DSGA e la quota di risorsa utilizzata per compensare gli eventuali incarichi di RSPP/ASPP interni.

5. Le tabelle allegate sono parte integrante del presente atto, fatta comunque salva la possibilità di successive modifiche derivanti dall'incremento o dalla riduzione delle risorse, per qualsiasi motivata ragione.

### **Art. 3 – Modalità di assegnazione degli incarichi**

1. L'assegnazione di incarichi al personale per lo svolgimento di qualsiasi attività, compito, funzione e prestazione aggiuntiva, comunque denominata, di cui al presente atto, è effettuata dal Dirigente mediante comunicazione scritta agli interessati (c.d. "nomina") di norma anticipatamente rispetto all'effettuazione della prestazione. D'ora in poi si potrà utilizzare il termine "prestazione aggiuntiva" per intendere ogni incarico, attività, compito e funzione aggiuntiva che comporti prestazione di lavoro oltre l'orario d'obbligo.

2. Specifiche prestazioni aggiuntive di breve durata da parte del personale docente (quali, ad es., la occasionale partecipazione fuori orario alle attività di orientamento o collegate, di scuola aperta, di partecipazione ad altre attività progettuali, ecc.) potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto al comma precedente: in tal caso farà fede la dichiarazione sottoscritta dal docente interessato, in coerenza con la rendicontazione effettuata dal responsabile del progetto/attività.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, le attività oltre l'orario d'obbligo del personale ATA sono regolate secondo quanto previsto dall'art. 13; dette attività vanno documentate con la registrazione sul cartellino marcatempo.

4. Lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive dà diritto a remunerazione, in forma forfetaria o in base al numero di ore aggiuntive prestate, con riferimento al compenso orario lordo stabilito nelle tabelle allegate al CCNL 29.11.2007.

5. Tutti i compensi relativi alle diverse prestazioni aggiuntive del personale sono tra loro cumulabili, ad eccezione – per i docenti – della partecipazione/svolgimento di attività connesse direttamente al proprio incarico o funzione (ad es.: per i docenti funzione strumentale...).

### **Art. 4 – Modalità di liquidazione delle competenze**


1. Per quanto riguarda lo svolgimento di incarichi che comportano prestazioni aggiuntive che sono remunerate in forma forfetaria, il Dirigente procede alla riduzione del compenso previsto nel caso di assenze dal servizio che comportano il parziale espletamento dell'incarico stesso.

2. La riduzione del compenso in caso di assenze avviene utilizzando i seguenti criteri: se le assenze superano i trenta giorni (anche non continuativi) avverrà la decurtazione del compenso in proporzione alla durata dell'assenza eccedente i trenta giorni.

3. In caso di parziale espletamento, per qualsiasi motivo, di incarichi che comportano prestazioni aggiuntive, il Dirigente – valutata l'utilità dell'attività parzialmente svolta in relazione ai vincoli, ai risultati e agli obiettivi della stessa debitamente documentati mediante autodichiarazione – può procedere alla liquidazione del compenso o alla sua riduzione, parziale o totale.

4. In caso di mancato espletamento dell'incarico, per qualunque motivo, l'incarico stesso si intende automaticamente revocato e non viene riconosciuto alcun compenso. Detto compenso potrà essere assegnato ad altro personale che espleta la mansione in sostituzione dell'incaricato, con specifico atto formale di nomina.

5. La liquidazione delle competenze sarà effettuata di norma, ove possibile, entro il termine dell'anno scolastico di riferimento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, e previa verifica da parte del DSGA (che si avvale, ove lo ritenga, del personale amministrativo) della documentazione sull'effettivo svolgimento degli incarichi, funzioni, attività e prestazioni

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'G. Alon', followed by the initials 'SB', a circled number '3', and several other illegible signatures and initials.

aggiuntive.

## **Titolo II**

### **Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro**

#### **Art. 5 – Norme di riferimento**

La normativa di riferimento in materia é costituita dalle vigenti norme legislative (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e regolamentari.

#### **Art. 6 – Soggetti tutelati**

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini; sono altresì da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari.

2. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo meramente esemplificativo: ospiti, esperti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti).

#### **Art. 7 – Attività di aggiornamento, formazione e informazione**

Nei limiti delle risorse disponibili vengono realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e degli studenti.

## **Titolo III: Criteri relativi al trattamento economico accessorio**

### **Capo I: Utilizzazione delle risorse e ripartizione del Fondo per l'Istituzione Scolastica**

#### **Art. 8 – Utilizzazione delle risorse economiche disponibili per la contrattazione d'Istituto**

1. Con le risorse economiche disponibili per la contrattazione d'Istituto può essere ricompensato il personale scolastico, docente e ATA, in servizio con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (supplenti).

2. Le risorse sono assegnate dal Dirigente per riconoscere l'impegno professionale del personale che svolge attività/prestazioni aggiuntive finalizzate e necessarie al buon funzionamento dell'Istituto, alla realizzazione del PTOF e di tutte le attività e i progetti previsti, e per riconoscere eventuali forme particolari di intensificazione delle prestazioni.

3. Per le diverse prestazioni aggiuntive, se riferite ad ore, il compenso orario lordo dipendente è quello previsto nelle tabelle allegate al CCNL 29.11.2007.

4. Eventuali somme non distribuite (qualora superassero la cifra di euro 3.000,00), a causa di attività da retribuire inferiori alla previsione, andranno di norma ad incrementare le risorse disponibili da redistribuire, eventualmente, previo accordo successivo a livello di contrattazione integrativa.

#### **Art. 9 – Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo per l'Istituzione Scolastica**

1. Il Fondo per l'Istituzione Scolastica (d'ora in poi indicato anche con **FIS**) totale assegnato "lordo dipendente", voce (A) riportata in tabelle n. 1 e n. 2.

Da detto "FIS totale", tolta la parte variabile dell'indennità di direzione spettante al DSGA, l'eventuale compenso per il sostituto del DSGA si ottiene il FIS DISPONIBILE (voce C della tabella n. 2). Il compenso per l'incarico di ASPP viene remunerato attraverso le somme del

 4

Bilancio, come da Tabella Allegato 1.

2. Si stabilisce che il totale complessivo lordo dipendente del FIS venga destinato in ragione del 78% per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive del personale docente e in ragione del 22% per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive del personale ATA.

3. Le somme risultanti secondo quanto indicato ai commi precedenti sono incrementate delle economie degli anni scolastici decorsi come riportate nelle tabelle n. 1 e n. 2.

## **Capo II: Criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente**

### **Art. 10 - Criteri per l'attribuzione dei compensi del FIS e per le Funzioni strumentali**

1. Con la quota del FIS e del Fondo valorizzazione del personale riportate nella tabella n. 2 alle voci B1 e C1) vengono remunerate le prestazioni aggiuntive dei docenti connesse: agli incarichi di supporto organizzativo e/o di supporto alla didattica, tenuto conto delle funzioni assegnate e del carico di impegno; agli incarichi relativi a specifici progetti e attività; agli incarichi per le attività riportate nelle allegare tabelle 3,4,5 e 6.

2. Per le prestazioni aggiuntive riportate in tabella n. 3, relative ad incarichi di supporto organizzativo e alla didattica, sono stabiliti i compensi annui forfetari indicati (per comodità, riferiti in diversi casi al numero equivalente di ore aggiuntive indicato, con il compenso orario lordo previsto dalla tabella allegata al CCNL 29.11.2007 per il personale docente per "ore aggiuntive non di insegnamento").

3. Per i componenti del Nucleo interno di Valutazione, della Commissione per la revisione dei Regolamenti, per eventuali altre commissioni o gruppi di lavoro, anche interistituto o di rete, non obbligatorie e per la partecipazione alle diverse attività collegate all'orientamento (progettazione, scuola aperta, mini-stage, visite nelle scuole, job, ecc.) il compenso lordo indicato è quello massimo complessivo previsto, e sarà riconosciuto in relazione alle ore effettivamente prestate fuori dall'orario di servizio per la partecipazione alle riunioni del Nucleo di valutazione, delle Commissioni e dei gruppi di lavoro o alle attività di orientamento, con il compenso orario lordo previsto dalle tabelle allegare al CCNL 29.11.2007 per il personale docente per "ore aggiuntive non di insegnamento".

4. Il compenso lordo complessivamente disponibile a carico del FIS per la docenza in interventi didattico-educativi integrativi (IDEI) di sostegno, recupero e potenziamento, svolti prevalentemente - ma non esclusivamente - in corso d'anno durante il periodo delle lezioni è inserito come Corsi IDEI; il compenso lordo complessivamente disponibile per la docenza in corsi di formazione sulla sicurezza e/o per la docenza in altri corsi di potenziamento, aggiornamento e formazione, sia per studenti che per il personale (comunque effettuati al di fuori del proprio orario di servizio), è pari a quello previsto nella tabella n. 5. In tutti i casi indicati al presente comma il compenso orario lordo è quello indicato nelle tabelle allegare al CCNL 29.11.2007 come "ora aggiuntiva di insegnamento" (€ 35,00), per ogni ora di docenza effettivamente prestata.

5. Il compenso lordo complessivamente riconoscibile per la docenza in corsi di recupero (estivi) del debito formativo è pari a quello specificamente previsto nella tabella n. 1, a valere sia sui fondi per IDEI a carico del FIS di cui al precedente comma 4, rimasti inutilizzati, sia sul bilancio dell'Istituto: per tali corsi estivi di recupero del debito formativo il compenso orario lordo è quello riconosciuto nel CCNL 29.11.2007 come "ora aggiuntiva corsi di recupero" (€ 50,00), per ogni ora di docenza effettivamente prestata.

6. I diversi compensi orari lordi spettanti per "ore aggiuntive", di cui al presente articolo, sono quelli riportati nella tabella 5 allegata al CCNL 29.11.2007. Detti compensi orari lordi si intendono automaticamente aggiornati e adeguati nel caso intervengano eventuali modifiche normative e/o contrattuali di livello nazionale.

7. Le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa sono individuate tra quelle previste nel PTOF, tenuto conto delle eventuali ulteriori indicazioni del Collegio dei Docenti.

8. Valutata la complessità delle funzioni, dei compiti da svolgere e della rilevanza dell'impegno richiesto, si stabilisce l'attribuzione dei compensi in modo forfetario secondo quanto di seguito

riportato:

- a) i compensi forfetari per lo svolgimento delle funzioni strumentali "Servizi per Studenti e Famiglie" e "Cultura, legalità e promozione civile" sono tra di loro uguali;
- b) il compenso forfetario per lo svolgimento della funzione strumentale "Integrazione, inclusione e successo formativo" è superiore almeno del 15% rispetto al compenso previsto nella precedente lettera a);
- c) i compensi forfetari per lo svolgimento delle funzioni strumentali "Orientamento" e "Innovazione tecnologica digitale (sia HW che SW) e animatore digitale" sono tra di loro uguali, e ciascuno di essi è superiore almeno del 15% rispetto al compenso previsto alla precedente lettera b).

9. I singoli compensi forfetari per i docenti incaricati di funzioni strumentali, di cui al precedente comma 9 del presente articolo, non possono comunque eccedere la somma di € 1.500 lordo dipendente pro-capite.

**Art. 11 - Criteri per l'attribuzione dei compensi per le attività complementari di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva, per la sostituzione dei colleghi assenti, per le attività nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica**

1. Per quanto concerne le attività complementari di educazione fisica il compenso sarà riconosciuto, per le ore aggiuntive effettivamente prestate fuori del proprio orario di servizio, nella misura oraria prevista dall'art. 87 del CCNL 29.11.2007.

2. Il compenso per lo svolgimento di ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art.30 del CCNL 29.11.2007) è attribuito in relazione alle ore di insegnamento aggiuntive effettivamente prestate – al di fuori del proprio orario di servizio e su disponibilità – in sostituzione dei colleghi assenti, su richiesta del Dirigente, o dei collaboratori del Dirigente o dei responsabili di sede. Apposita tabella riassuntiva verrà predisposta dai responsabili di sede interessati o dai collaboratori del Dirigente.

3. I compensi per il personale coinvolto negli eventuali progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico e relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, sono corrisposti – secondo le diverse misure orarie lorde previste nelle tabelle allegate al CCNL 29.11.2007 – per le ore aggiuntive effettivamente svolte fuori dal proprio orario di servizio nelle attività previste dai progetti stessi.

**Art. 12 – Criteri per l'attribuzione dei compensi per prestazioni aggiuntive connesse ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento.**

1. Le attività correlate ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex art. comma 784 della legge 30.12.2018 n. 145, indicati con PCTO), previsti per le classi del secondo biennio e dell'ultimo anno del percorso di studi, sono finanziate con specifici fondi a valere sul bilancio dell'Istituto (Programma Annuale dell'anno di riferimento), come riportato nella tabella n. 1.

2. Le risorse sono utilizzate per remunerare le attività e prestazioni aggiuntive svolte fuori dal proprio orario di servizio, dalle figure individuate dal "Piano di Istituto dei PCTO", che sono:

- il gruppo di coordinamento di Istituto dei PCTO;
- i docenti referenti dei PCTO di classe;
- i docenti Tutor scolastici (interni).

3. Il compenso per le prestazioni aggiuntive svolte dai docenti impegnati nei PCTO sarà di norma stabilito in misura forfetaria (anche con riferimento al numero equivalente di ore aggiuntive, con il compenso orario lordo dipendente previsto dalle tabelle allegate al CCNL 29.11.2007 per il personale docente per "ore aggiuntive non di insegnamento").

4. Si stabiliscono i seguenti criteri generali indicativi per l'attribuzione dei compensi forfetari ai docenti impegnati nelle attività di PCTO, in relazione alla risorsa totale indicata nella citata tabella n. 1:

- per i componenti del gruppo di coordinamento di Istituto dei PCTO: compenso complessivo indicativamente non superiore al 30% della risorsa totale. Il compenso forfetario annuo sarà suddiviso tra i componenti del gruppo stesso in base all'effettivo impegno nello svolgimento dell'incarico: tale suddivisione sarà riportata in modulo appositamente

predisposto e compilato entro il mese di giugno dell'a. s. di riferimento e sarà esplicitata con la percentuale di impegno dei singoli componenti.

- per i docenti referenti di classe dei PCTO: compenso complessivo indicativamente non superiore al 40% della risorsa totale. Ad ogni docente referente di classe dei PCTO viene riconosciuto un compenso forfetario annuo pro-capite, che tiene conto del numero degli alunni della/e classe/i seguita/e: il compenso pro-capite riconosciuto nel caso delle classi in cui venga svolta attività formativa presso soggetti ospitanti esterni non può comunque superare la somma di euro 500,00 per ogni classe seguita; nel caso in cui sia invece svolta solo attività formativa interna all'Istituto il compenso pro-capite non può comunque superare la somma di euro 150,00 per ogni classe seguita.
- Per i docenti Tutor scolastico (interno): compenso complessivo indicativamente non superiore al 30% della risorsa totale. Detto compenso sarà parametrato sia al numero di soggetti ospitanti visitato (aziende, enti, ecc. ....), sia al numero di allievi tutorato che – eventualmente – al disagio legato alla distanza da percorrere per raggiungere la sede del soggetto ospitante. Per questi docenti dovrà essere predisposto un apposito modulo da compilare, nel quale sarà riportato il nome del tutor, il numero di alunni seguiti e il numero di soggetti ospitanti (per ogni tutor).
- In particolare, il compenso lordo dipendente verrà calcolato moltiplicando per € 17,50 la media aritmetica tra il numero di soggetti ospitanti visitato e il numero di allievi per cui viene svolta la funzione di tutoraggio; a detto compenso potrà essere eventualmente sommato un compenso forfetario lordo per il disagio collegato alla distanza complessivamente percorsa, secondo i seguenti parametri convenzionali massimi di fascia: da 25 a 50 km: € 5,00 ; da 51 a 100 km: € 10,00 ; da 101 a 150 km: € 18,00 ; da 151 a 200 km: € 25,00 ; da 201 a 250 km: € 32,00 ; da 251 a 300 km: € 39,00 ; da 301 a 400 km: € 50,00 ; da 401 a 500 km: € 64,00 ; da 501 a 600 km: € 78,00 ; oltre i 600 km: € 86,00 .

### **Capo III: Criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale ATA**

#### **Art. 13 - Criteri per l'attribuzione dei compensi del FIS al personale ATA**

1. La quota del FIS disponibile per il personale ATA, escluso il DSGA, come riportata nella tabella n. 2 alla voce C2, è destinata sia a retribuire le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario d'obbligo/servizio (c.d. "straordinario", per attività collegiali, incontri con genitori, scuola aperta, corsi di sostegno e recupero, necessità improvvise, sostituzione di colleghi assenti, assistenza agli scrutini,.....) necessarie a garantire le diverse esigenze di funzionamento, che a retribuire l'eventuale intensificazione delle prestazioni lavorative come previsto dall'art. 88 del CCNL 29.11.2007.
2. I compensi orari lordo dipendente spettanti al personale ATA, escluso il DSGA, per le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo di cui al presente articolo, sono quelli riportati nella tabella 6 allegata al CCNL 29.11.2007. Detti compensi orari lordi si intendono automaticamente aggiornati e adeguati nel caso intervengano eventuali modifiche normative e/o contrattuali di livello nazionale.
3. Il fondo di cui al comma 1 del presente articolo viene indicativamente ripartito come segue: 27% per gli assistenti amministrativi, 27% per gli assistenti tecnici e 46% per i collaboratori scolastici, salvo diverse necessità derivanti dalla miglior gestione organizzativa e da prioritarie esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica, salvaguardando comunque la professionalità e il lavoro di tutto il personale ATA.
4. Le prestazioni lavorative eccedenti, aggiuntive all'orario d'obbligo ("straordinario"), sono previamente autorizzate di norma dal DSGA, secondo le direttive del Dirigente, o dallo stesso o dai suoi collaboratori.
5. Nel caso in cui la dimostrata necessità di buon funzionamento dell'Istituto e/o l'urgenza comportino l'effettuazione di prestazioni lavorative eccedenti l'orario d'obbligo anche in assenza di previa autorizzazione, il Dirigente può riconoscere dette prestazioni anche "a sanatoria", purchè le stesse siano comunque documentate con l'apposito sistema di rilevazione della presenza in servizio.

CALM EB

7

Dee

Dee

6. E' compito del DSGA definire ed applicare modalità che consentano di svolgere prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo a tutto il personale ATA, con distribuzione che sia la più equa possibile, tenuto conto del profilo, delle competenze richieste e della disponibilità del personale medesimo.

7. Nel caso la disponibilità delle risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo risulti insufficiente, o su richiesta del dipendente, il Dirigente può riconoscere, in luogo della retribuzione, il recupero in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le prioritarie esigenze organizzative e di buon funzionamento dell'istituzione scolastica.

Va tenuta in considerazione, per quanto possibile, la ripartizione riportata al precedente comma 3 di questo articolo.

8. Al DSGA saranno corrisposti eventuali compensi esclusivamente ai sensi dell'art. 88 comma 5 lettera j) e dell'art. 89 del CCNL 29.11.2007, ovvero per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE e da enti o istituzioni pubblici e privati.

9. L'indennità di direzione del DSGA assorbe il compenso per le prestazioni eccedenti l'orario di servizio.

#### **Art. 14. – Incarichi per il personale ATA**

1. Nei limiti delle risorse assegnate all'Istituto il Dirigente, anche su eventuale proposta del DSGA, può attribuire gli incarichi in relazione alle esigenze di servizio delle diverse sedi scolastiche o dell'Ufficio di segreteria.

2. L'assegnazione degli "incarichi specifici" avverrà solo per personale non titolare di posizione economica, tenendo conto dei criteri di fattiva ed effettiva disponibilità, professionalità, formazione specifica e esperienza coerenti con l'incarico, e di quanto indicato nel piano delle attività del personale ATA.

3. Per gli eventuali incarichi specifici dei collaboratori scolastici sono individuati, indicativamente, i seguenti ambiti: servizio esterno e raccordo con la succursale, eventuale assistenza all'handicap, collaborazione specifica con gli uffici, eventuali interventi di piccola manutenzione di attrezzature e locali scolastici.

4. Per gli eventuali incarichi specifici degli assistenti amministrativi sono individuati, indicativamente, i seguenti ambiti: sostituzione DSGA, attuazione progetti POF, monitoraggi e statistiche.

5. Per gli eventuali incarichi specifici degli assistenti tecnici sono individuati indicativamente i seguenti ambiti: interventi di riparazione delle apparecchiature non funzionanti, interventi di piccola manutenzione, custodia del materiale per esercitazioni di laboratorio.

6. Gli ambiti individuati ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere integrati dal Dirigente con altre individuate tipologie di collaborazione in base alle necessità emergenti.

7. Il compenso lordo dipendente per l'espletamento di ciascuno degli incarichi specifici è stabilito in misura forfetaria, pari alla cifra ottenuta suddividendo la somma totale disponibile (riportata in tabella n. 2) tra i destinatari individuati, così come riportato nelle note esplicative.

8. Per gli assistenti tecnici che svolgono il controllo periodico delle dotazioni di sicurezza ed emergenza è previsto un compenso complessivo totale equivalente a massimo 40 ore lordo dipendente di prestazioni aggiuntive (di cui alla tabella 6 del CCNL 29.11.2007), da suddividere tra gli incaricati. Detta quota oraria massima sarà indicativamente suddivisa tra le sedi proporzionalmente al numero di spazi utilizzati per aule e laboratori; il compenso individuale sarà proporzionale all'effettivo svolgimento dell'attività di controllo (sorveglianza e stesura verbali).

9. Per gli assistenti amministrativi, l'incaricato/a quale sostituto/a del DSGA è individuato/a su proposta del DSGA stesso, sentito il personale interessato, tra i titolari della seconda posizione economica, con priorità per il personale in servizio a tempo pieno e secondo il punteggio nella graduatoria interna; in caso di parità si terrà conto dell'eventuale pregressa esperienza professionale nella funzione di DSGA incaricato. Nel caso di cui al presente comma, il compenso per il sostituto del DSGA viene determinato, secondo quanto previsto dal vigente CCNL, con onere a carico del "FIS totale" di cui all'art. 9.

1/12/11



8 Dec 11





10. Nel caso di assenza di personale amministrativo titolare della seconda posizione economica, l'incaricato/a quale sostituto del DSGA è individuato/a su proposta del DSGA stesso, in base alla dichiarata disponibilità di assistenti amministrativi, nell'ordine, beneficiari della prima posizione economica o titolari nell'Istituto o in servizio nell'Istituto, tenuto conto delle competenze professionali possedute e della specifica esperienza acquisita. Nel caso di cui al presente comma, il compenso per il sostituto del DSGA viene determinato secondo quanto previsto dal precedente comma 7, lettera b).

11. I compensi per gli incarichi previsti dal presente articolo sono cumulabili con quelli per le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario d'obbligo/servizio (c.d. "straordinario"). I compensi orarilordi di cui al presente articolo si intendono automaticamente aggiornati e adeguati nel caso intervengano eventuali modifiche normative e/o contrattuali di livello nazionale.

12. I compensi accessori per il personale ATA riconosciuti in forma forfetaria sono ridotti proporzionalmente in caso di orario di servizio in regime di part-time.

#### **Art. 15 – Criteri per l'attribuzione dei compensi per prestazioni aggiuntive del personale ATA connesse ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento**

1. Le attività correlate ai PCTO, sono finanziate con specifici fondi a valere sul bilancio dell'Istituto (Programma Annuale dell'anno di riferimento), come riportato nella tabella n. 1.

2. Le risorse previste per il personale ATA sono utilizzate per remunerare le attività e prestazioni svolte, in aggiunta al proprio orario di servizio, in relazione alla gestione e all'amministrazione dei PCTO.

3. Destinatari dei compensi di cui al presente articolo sono gli assistenti amministrativi non in regime di part-time. Tutti gli assistenti amministrativi in servizio a tempo pieno possono dare la propria disponibilità allo svolgimento delle attività collegate ai PCTO.

4. Il compenso orario lordo per le prestazioni aggiuntive svolte dagli assistenti amministrativi è quello previsto dalla tabella allegata al CCNL 29.11.2007 per il personale ATA.

#### **Capo IV: Altri compensi per prestazioni aggiuntive**

#### **Art. 16 – Altri compensi per prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con ulteriori risorse, compresi i progetti nazionali finanziati da istituzioni e enti pubblici e privati, e i progetti comunitari.**

1. Ulteriori risorse, compresi i finanziamenti provenienti da istituzioni o enti pubblici (Università, Regioni, Enti locali, AULS, Fondazioni, ecc.), da soggetti privati e dall'UE, saranno utilizzate per le peculiari finalità – previste nel relativo progetto/attività – per le quali vengono erogate (acquisti, rimborsi, compensi per personale interno, compensi per esperti esterni, ecc.).

2. L'eventuale somma a disposizione per compensi per il personale dell'istituto impegnato nelle relative attività è quella definita nel progetto, e i compensi possono essere riconosciuti in misura forfetaria oppure in base all'impegno orario.

3. Quando non sia già indicato nel progetto, in caso di necessità si procederà a richiedere la disponibilità del personale avente titolo allo svolgimento di specifici incarichi.

4. Ove non sia diversamente stabilito, nei casi previsti dal presente articolo il compenso orario lordo per il personale dell'Istituto – per ogni ora di prestazione aggiuntiva all'orario d'obbligo effettivamente prestata – è quello indicato nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL 29.11.2007.

#### **Art. 17 – Collaborazione plurime del personale docente e ATA**

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre Istituzioni scolastiche per la realizzazione di specifici progetti per cui siano richieste particolari competenze professionali, non presenti o non disponibili tra i docenti dell'Istituto.

2. Per specifiche attività che richiedono particolari competenze professionali non presenti nell'Istituto, il Dirigente può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime.

Altri EB

9. Jeev

Sue

3. Tali collaborazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente della Istituzione scolastica di appartenenza, a condizione che non comportino esoneri di alcun tipo e non interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio.

4. Nelle medesime condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Dirigente può autorizzare docenti e personale ATA dell'Istituto a collaborare presso altre Istituzioni scolastiche.

#### **Titolo IV**

### ***Criteria generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico***

#### **Art. 18 – Valorizzazione del merito del personale scolastico**

1. La quota delle risorse di fondo per la valorizzazione del personale (voce B della tabella n. 2) confluita nel fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa, come prescritto dall'art.1 comma 249 della L. 160/2019, sarà oggetto di contrattazione integrativa.

2. I criteri per l'assegnazione di dette risorse e la definizione delle attività da retribuire saranno oggetto di ridefinizione annuale.

#### **Art. 19 – Compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente**

1. Una quota pari al 78% (voce B1 della tabella 2) delle risorse destinate a retribuire la valorizzazione del personale scolastico e riservata al personale docente per retribuirne e valorizzarne le attività.

2. La quota di cui al comma 1 del presente articolo può essere destinata integralmente o parzialmente alla valorizzazione di specifiche attività e/o impegni, finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa e altre esigenze particolari.

3. Nel caso di concorsi nazionali organizzati presso l'Istituto, ove non vengano destinate dagli Uffici superiori (MIM, USR, DAT) specifiche risorse per compensare le maggiori responsabilità del personale docente coinvolto, una quota del FIS disponibile per il personale docente potrà essere utilizzata per riconoscere al personale docente coinvolto un compenso pro-capite equivalente ad 1 ora di prestazione aggiuntiva per ogni giornata di assistenza alle prove concorsuali (compenso orario lordo dipendente previsto dalle tabelle allegate al CCNL 29/11/2007 per il personale docente per "ore aggiuntive non di insegnamento").

4. I singoli compensi di cui al precedente comma 3 del presente articolo non possono comunque eccedere la somma di euro 1.100,00 lordo dipendente.

5. Le specifiche attività e/o gli impegni che danno accesso alla parte di quota di cui al comma 2 del presente articolo verranno esplicitamente indicate nella allegata tabella n.6 di destinazione delle risorse e possono essere modificate anno per anno.

#### **Art. 20 – Compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ATA**

1. Una quota pari al 22% (voce B2 della tabella n.2) delle risorse destinate a retribuire la valorizzazione del personale scolastico e riservata alla valorizzazione del personale ATA, per retribuirne e valorizzarne le attività e gli impegni, secondo quanto previsto dall'art. 88 del CCNL 29.11.2007.


2. La quota di cui al comma 1 del presente articolo può essere destinata – integralmente o parzialmente – alla valorizzazione, sotto forma di intensificazione, nel caso di apprendimento per l'applicazione di nuove procedure, anche informatiche, o nel caso di altre situazioni particolari, da valutare volta per volta.

3. Nel caso di concorsi nazionali organizzati presso l'I.I.S. Polo Tecnico di Adria, ove non vengano destinate dagli uffici superiori (MIUR, USR, UAT) specifiche risorse per compensare le maggiori responsabilità del personale assistente amministrativo e tecnico coinvolto, una quota del FIS disponibile per il personale ATA potrà essere utilizzata per riconoscere a detto personale un compenso pro-capite equivalente ad una (1) ora di prestazione aggiuntiva per ogni giornata di assistenza alle prove.

1. 1000 / 

10









4. Le specifiche procedure o situazioni particolari che danno accesso alla parte di quota di cui al comma 2 del presente articolo verranno esplicitamente indicate nella tabella n.7 di destinazione delle risorse e possono essere modificate anno per anno.

## **Titolo V**

### **Criteria e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990**

#### **Capo I - Relazioni sindacali**

##### **Art. 21 – Strumenti delle relazioni sindacali**

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto si articola in:
  - a) partecipazione, a sua vota articolata in informazione e in confronto;
  - b) contrattazione integrativa, comprensiva dell'interpretazione autentica.
2. Costituiscono oggetto di informazione le materie oggetto di contrattazione integrativa e di confronto e quanto previsto dall'art. 22, comma 9, lettera b) del CCNL 19.04.2018.
3. Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dall'art. 22, comma 8, lettera b) del CCNL 19.04.2018.
4. Le parti possono riaprire il confronto, su una o più delle materie previste dal sopra citato art.22, comma 8, lettera b), qualora durante l'anno scolastico una delle parti ne rilevasse la necessità.
5. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. Costituiscono oggetto del presente contratto collettivo integrativo le materie previste dall'art. 22, comma 4 lettera c) del CCNL 19.04.2018, tenuto conto delle parti ancora vigenti e compatibili del CCNL 29.11.2007.
6. In tutti i momenti delle relazioni sindacali le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi di loro fiducia, anche esterni all'Istituto, senza oneri per l'Amministrazione.
7. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'esecuzione ridotta o parziale del contratto in caso di accertato superamento dei limiti di spesa, secondo quanto specificato nell'art. 35 ("Clausola di salvaguardia finanziaria").

##### **Art. 22 – Interpretazione autentica**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla richiesta di cui al comma 1 del presente articolo, per definire consensualmente l'interpretazione da dare alle clausole controverse. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 (trenta) giorni dall'inizio delle trattative.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce le clausole controverse ed ha valore fin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo integrativo d'Istituto.

#### **Capo II - Diritti sindacali**

##### **Art. 23 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative ammesse alla trattativa nazionale dispongono di una propria bacheca sindacale.
2. Le parti sindacali di cui al comma 1 sono responsabili dell'affissione all'Albo dei documenti



relativi all'attività sindacale.

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare per la propria attività sindacale, arichiesta, un locale idoneo per riunioni ed incontri.

#### **Art. 24 – Rapporti tra la RSU e il Dirigente**

1. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.

2. In situazioni di comprovata urgenza, o nel caso di previo accordo tra le parti, l'invito all'incontro può essere fatto anche in tempi più brevi rispetto a quanto indicato nel comma precedente.

3. La RSU può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della richiesta.

4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

#### **Art. 25 – Assemblee sindacali**

1. Lo svolgimento e la partecipazione alle assemblee sindacali avviene secondo quanto indicato dall'art. 23 del CCNL 19.04.2018.

Non possono comunque essere svolte assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.

2. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale il Dirigente scolastico verifica prioritariamente la disponibilità dei singoli, e individua i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l'assemblea, assicurando in ogni caso la sorveglianza degli ingressi e il funzionamento del centralino telefonico. A tal proposito si stabilisce la quota di 1 (uno) collaboratore scolastico per quanto riguarda la sede centrale e di 2 (due) collaboratori scolastici per la succursale di via A. Moro. Va inoltre comunque garantito il servizio di apertura della segreteria al pubblico.

3. Nel caso previsto al comma precedente, ove sia necessario, si ricorrerà al sorteggio effettuato dal DSGA, alla presenza della RSU, seguendo comunque il criterio della rotazione nelcorso dell'anno scolastico.

4. Resta fermo l'obbligo, da parte dei soggetti sindacali, di concordare con il Dirigente l'uso dei locali.

#### **Art. 26 - Permessi sindacali per i componenti della RSU**

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni i lavoratori componenti della RSU si avvalgono di permessi sindacali, nei limiti complessivi e con le modalità previste dalla normativa vigente. Le ore di permesso sono gestite in misura autonoma dalle RSU nel rispetto del limite complessivo.

2. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali.

3. Le sedute per le trattative si svolgono normalmente fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile, i componenti delle RSU possono fruire dei permessi previsti per l'esercizio della funzione.

4. Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione scritta al Dirigente, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.

#### **Art. 27 - Diritto di accesso agli atti**

1. I componenti della RSU e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali hanno diritto, per lo svolgimento della loro funzione, all'accesso agli atti della scuola sulle materie oggetto di informazione.

2. La RSU ed i sindacati territoriali, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti secondo le norme vigenti.

1 MAN EB

De ~ dda JM

3. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti avviene in forma scritta.
4. La documentazione richiesta può essere trasmessa anche in formato elettronico a mezzo PEO o PEC.

### **Capo III - Determinazione dei contingenti previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990**

#### **Art. 28 - Determinazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero**

1. Per quanto riguarda l'individuazione delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero, i contingenti minimi necessari a garantirle e i criteri applicati per individuare il personale necessario, si applica quanto previsto dal "Protocollo di intesa fra Dirigente Scolastico e Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca per l'individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero", siglato in data 8 febbraio 2021, che si intende qui richiamato.
2. Eventuali modifiche concordate al Protocollo di intesa di cui al comma 1 del presente articolo saranno automaticamente recepite dal presente accordo.

### **Titolo VI**

#### **Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare**

#### **Art. 29 - Flessibilità di orario del personale ATA**


1. Per flessibilità si intende la possibilità – rispettivamente – di assumere e dismettere il servizio posticipatamente rispetto all'orario di entrata/uscita ordinario.
2. La flessibilità è finalizzata a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.
3. La flessibilità è concessa temporaneamente e con atto scritto del Dirigente, sentito il DSGA, a condizione che:
  - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta in cui sia debitamente rappresentata la motivazione familiare o personale alla base della richiesta motivata;
  - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità dei servizi.
4. La concessione della flessibilità resta comunque sempre subordinata alle esigenze di buon funzionamento individuate nel relativo Piano delle attività e negli ordini di servizio del DSGA, e può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento successivamente alla concessione, per necessità contingenti dell'Istituto.
5. La sospensione o la revoca, di cui al comma precedente, vanno comunicate al lavoratore con atto scritto del Dirigente, salvo casi di urgenza.

### **Titolo VII**

#### **Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti**

#### **Art. 30 - Partecipazione a rete di scopo per la formazione**

1. L'Istituto aderisce alla Rete di scopo per la formazione dell'ambito territoriale di appartenenza e pertanto potrebbe essere destinatario di risorse a destinazione vincolata finalizzate all'attuazione del Piano nazionale di formazione docenti.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, the initials 'IB' in the center, and several other signatures on the right.

### **Art. 31 - Risorse interne per la formazione**

1. Si potranno individuare, nel Programma Annuale e/o nel Fondo di Istituto, risorse finalizzate alla formazione del personale, in particolare sui temi della sicurezza.
2. L'individuazione eventuale di tali risorse, ove necessario, potrà essere collegata a una previa ripartizione delle stesse per la formazione del personale docente e del personale ATA.

### **Titolo VIII**

#### **Criteria generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare**

### **Art. 32 - Diritto alla disconnessione**

1. Le comunicazioni al personale devono essere inviate ordinariamente dalle 7:30 alle 18:00. L'istituzione scolastica – salvo situazioni eccezionali, e salvo il caso di particolari necessità durante lo svolgimento di scrutini ed esami – non ha diritto di interloquire con strumenti di comunicazione a distanza al di fuori di tale fascia oraria.
2. Qualora durante tale periodo di "disconnessione" l'istituzione scolastica dovesse procedere a comunicazioni, telefonate o circolari, il dipendente – salvo situazioni eccezionali, e salvo il caso di particolari necessità durante lo svolgimento di scrutini ed esami – ha diritto di ignorarle, di norma entro le 24 ore successive, senza che nulla possa essergli imputato in proposito.
3. Resta salvo il diritto alla "disconnessione" nei giorni festivi.

### **Titolo IX**

#### **Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica**

### **Art. 33 – Innovazione tecnologica e formazione del personale**

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

### **Titolo X**

#### **Norme finali**


### **Art. 34 – Effetti abrogativi**

1. Le disposizioni contenute nei precedenti contratti integrativi di istituto e nelle precedenti determinazioni dirigenziali relative a materie di contrattazione integrativa di istituto sono abrogate e vengono sostituite dal presente Contratto Collettivo Integrativo di Istituto dalla data della sua sottoscrizione definitiva.

### **Art. 35 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Le disposizioni contenute nel presente contratto non possono comportare, per nessuna ragione e neanche per gli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le risorse finanziarie effettivamente assegnate all'Istituto per l'attribuzione di compensi accessori (ai sensi dell'art. 48 comma 3 D. Lgs. 165/01). Pertanto, nel caso che le somme conclusivamente assegnate all'Istituto risultino, per qualsiasi ragione, inferiori a quelle previste, il Dirigente procede ad una riduzione dei compensi spettanti nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità



14 



finanziaria.

2. Sulle sole voci per cui il fabbisogno eccede la disponibilità, come riportata nelle tabelle allegata al presente atto, si opera la riduzione dei compensi spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo vale anche nel caso in cui l'accertamento dell'insufficienza delle risorse disponibili intervenga quando le attività previste sono già state svolte o sono in via di svolgimento.

**Art. 36 – Clausole di salvaguardia normativa e rinvio**

1. Nel caso intervengano, nel periodo di vigenza del presente accordo integrativo, modifiche normative (intendendosi con ciò atti aventi forza di legge, regolamenti, decreti, direttive, ordinanze) che agiscono sull'accordo stesso, quanto previsto nel medesimo rimane valido solo nelle parti non disapplicate dalla nuova normativa e comunque non incompatibili con la stessa.

2. Nel caso intervengano, nel periodo di vigenza del presente accordo integrativo, modifiche contrattuali di livello superiore, ovvero nazionale e/o regionale, che agiscono sull'accordo stesso, quanto previsto nel medesimo rimane valido solo nelle parti non disapplicate dal nuovo contratto di livello superiore e comunque non incompatibili con lo stesso.

3. Le modifiche normative e contrattuali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che dovessero intervenire nel periodo di vigenza e incidessero su parti del presente accordo integrativo, saranno automaticamente recepite dall'accordo stesso.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto Collettivo Integrativo di Istituto, si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi Nazionali Integrativi e alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

PARTE PUBBLICA

Dirigente scolastico pro tempore Sara Manzin *Sara Manzin* [07/06/2023]



PARTE SINDACALE: RSU

Bertaglia Emanuele (FLC-CGIL) *Emanuele Bertaglia* [07/06/2023]

Marangon Denis (UILScuola-RUA) *Denis Marangon* [07/06/2023]

Stocco Rosanna (FLC-CGIL) *Rosanna Stocco* [07/06/2023]

DELEGATI e RAPPRESENTANTI territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria

Bonfante Rita (SNALS-CONFSAL) *Rita Bonfante* [07/06/2023]

Ciancaglia Valter (FLC-CGIL) *Valter Ciancaglia* [07/06/2023]

Tucciarone Silvestro (CISL Scuola) [ / / ]

Casarotti Alessandro (UIL-Scuola- RUA) *Alessandro Casarotti* [07/06/2023]

### Tabella 1: Risorse complessive Lordo Dipendente a.s. 2022/2023 (€)

Posti personale docente OD: 84

Posti personale ATA OD (escluso DSGA): 28


	Risorse assegnate	Economie 2021/2022
A) Fondo per l'Istituzione Scolastica	€ 51.582,19	
Economie FIS docenti		€ 6.331,09
Economie FIS ATA		€ 6.908,42
Funzioni Strumentali	€ 3.804,87	€ 12,73
Incarichi specifici ATA	€ 3.179,80	€ 242,50
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti (art. 30 CCNL )	€ 2.963,10	€ 4.326,68
Attività complementari di educ. Fisica	€ 2.176,31	€ 3.012,80
Attività-progetti risorse aree a rischio	€ 1.247,23	€ 1.706,87
B) Fondo valorizzazione personale scolastico	€ 11.588,43	€ 52,39
Differenze su assegnazioni		€ 9,51
<b>TOTALE (lordo dipendente)</b>	<b>€ 76.541,93</b>	<b>€ 22.602,99</b>
	<b>€ 99.144,92</b>	

PCTO - PA 2023 °°, per docenti	€ 12.000
PCTO - PA 2023 °°- servizi connessi al PCTO	€ 1.000
Corsi recupero e sportelli	€ 9.000


(°° Le cifre riportate gravano sul Bilancio di Istituto, sono presunte ed hanno carattere informativo)

### Tabella 2: Riparto risorse F.I.S.; altre risorse - Lordo dip. a.s. 2022/2023 (€)

	Risorse 2022/2023	Riparto economie 2021-2022	Totale disponibile
A) Fondo per l'Istituzione Scolastica	€ 51.582,19		
Indennità direzione DSGA (parte variabile)	€ 4.110,00		€ 4.110,00
Eventuale compenso sostituto DSGA	0		

1 APR. 

16 






C) FIS disponibile	<b>€ 47.472,19</b>		<b>€ 47.472,19</b>
C1) Docenti 78%	€ 37.028,31	€ 6.331,09	€ 43.359,40
C2) ATA 22%	€ 10.443,88	€ 5.705,72	€ 16.149,60
B) Fondo valorizzazione personale scolastico	€ 11.588,43		
B1) Docenti 78%	€ 9.038,98	€ 52,39	€ 9.091,37
B2) ATA 22%	€ 2.549,45	0	€ 2.549,45
(B1+C1) Totale Docenti FIS + valorizzazione			€ 52.450,77
(B2 + C2) Totale ATA FIS + valorizzazione			€ 18.699,05
Funzioni Strumentali	€ 3.804,87	€ 895,13	€ 4.700,00
Incarichi specifici ATA	€ 3.179,80	€ 1.445,20	€ 4.625,00
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti (art. 30 CCNL	€ 2.963,10	€ 2.865,10	€ 5.828,20
Attività complementari di educ. Fisica	€ 2.176,31	€ 1.323,69	€ 3.500,00
Attività-progetti risorse aree a rischio	€ 1.247,23	€ 1.706,87	€ 2.954,10
Differenze su assegnazioni	/	€ 9,51	€ 9,51
Corsi per IDEI (da economie attività complementari e Ore eccedenti)	/	€ 2.268,29	€ 2.268,29
<b>TOTALE (loro dipendente)</b>	<b>€ 76.541,93</b>	€ 22.602,99	€ 99.144,92

**Tabella n. 3:**  
**Incarichi docenti per supporto organizzativo e alla didattica**  
**a.s. 2022/2023 - Lordo dipendente** (Compenso forfetario)

	Incarico	n ore annuali massimo	Compenso annuale € massimo	Nr potenziali destinatari
3.1	Collaboratori del Dirigente Scolastico	Ore 514	€ 9.000	2 (60%-40%)
3.2	Responsabili di sede	160	€ 2.800	3
3.3	Coord. classi 2 <sup>^</sup> -3 <sup>^</sup> -4 <sup>^</sup> ore 16 (*)	352	€ 6.160	22
3.4	Coord. Classi 1 <sup>^</sup> ore 20 (*)	140	€ 2.450	7
3.5	Coordinatori classi 5 <sup>^</sup> ore 22 (*)	176	€ 3.080	8
3.6	Responsabili redazione orario	80	€ 1.400	2
3.7	Referenti per le rilevazioni INVALSI	40	€ 700	2
3.8	Referenti CLIL	16	€ 280	
3.9	Tutors docenti in anno di prova	100	€ 1.750	5
3.10	Responsabili laboratori/palestre	72	€ 1.260	18
	Totale		€28.880,00	

Classi 36 di cui 7 quinte di cui 1 articolata e 7 prime.


  
 17

**Tabella n. 4:**  
**Incarichi a docenti relativi a specifici progetti e attività**  
**a.s. 2022/2023 - Lordo dip. (Compenso forfetario)**

	Incarico	n ore annuali massimo	Compenso annuale € massimo	Nr potenziali destinatari
4.1	Attività di accoglienza e integrazione	55	€ 962,50	
4.2	Attività di "orientamento in uscita"	50	€ 875,00	
4.3	Certificazione ICDL	50	€ 875,00	3
4.4	Progetto "Notti del Polo Tecnico"	120	€2.100,00	7
4.5	Indennità per viaggi di istruzione di più giorni e per 1 giorno con uscita > di 8 ore (proporzionata per giorni e docenti coinvolti)	228,5	€4.000,00	
4.6	Compenso al coordinatore dei Tutor	10	€ 175,00	1
	<b>Totale</b>	<b>513,5</b>	<b>€8.987,50</b>	

**Tabella n. 5: Altri incarichi a docenti (per le ore effettivamente prestate)**  
**a.s. 2022/2023 - Lordo dipendente**


	Incarico	n ore annuali massimo	Compenso annuale € massimo	Nr potenziali destinatari
5.1	Componenti Nucleo Int. Valutazione, Commissioni, gruppi di lavoro	80	€ 1.400,00	5
5.2	Partecipazione ad attività di orientamento/scuola aperta	549	€ 9.607,50	
5.3	Corsi di formazione, aggiornamento e potenziamento (per studenti e personale ) € 35 orari	41,5	€ 1.460,00	
	<b>Totale</b>		<b>€12.467,50</b>	

Totale complessivo (Tabelle 3-4-5)	€ 50.335,00
------------------------------------	-------------

**Tabella n. 6: Compensi di cui all'art. 19 - personale Docente valorizzazione**  
**a.s. 2022/2023 - Lordo dipendente**

	Incarico	n ore annuali massimo	Compenso annuale € massimo	Nr potenziali destinatari
6.1	Indennità per viaggi di istruzione di più giorni e per 1 giorno con uscita > di 8 ore (proporzionata per giorni e docenti coinvolti)	228,50	€ 4.000,00	
6.2	Incremento compensi coordinatori di classe (*)	160	€ 2.800,60	30
6.3	Compenso coordinatore dei tutor	10	€ 175,00	
6.4	Fondo destinato ai corsi recupero		€ 2.115,77	
	<b>Totale</b>		<b>€ 9.091,37</b>	

18




Corsi IDEI	€ 4.384,06
------------	------------

**Tabella n. 7: Compensi di cui all'art. 20 - personale ATA valorizzazione a.s. 2022/2023 - Lordo dipendente**

	Incarico	n ore annuali massimo	Compenso annuale € massimo	Nr potenziali destinatari
7.1	Apprendimento e applicazione nuova procedura PASSWEB – Assistenti Amm.vi	60	€ 870,00	3
7.2	Conclusione procedura rinnovo inventariale Ass. Amm.vi e Tecnici	81,5	€ 1.179,45	8
7.3	Utilizzo strumenti complessi – Collaboratori Scolastici	40	€ 500,00	10
	Totale		€ 2.549,45	

**Tabella n. 8: Compensi al personale ATA a.s. 2022/2023 - Lordo dipendente**

	Incarico	nr ore annuali massimo	Compenso annuale € massimo	Nr potenziali destinatari
8.1	Controlli sicurezza – Assistenti Tecnici	40	€ 580,00	2
8.2	Autoformazione e studio nuove procedure – Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici	280	€ 4.060,00	14
8.3	Smaltimento controllato dei "compiti" aa ss da conservare 2007/2008 - 2014/2015-2021/2022 – coll scolastici	40	€ 500,00	14
8.4	Lavoro straordinario per attività pomeridiana e serale progetti PTOF d'Istituto – collaboratori scolastici	83	€ 1037,50	10
8.5	Sostituzione collega assente – assistenti amm.vi 1 ora di intensificazione per ogni giornata di assenza (esclusi scioperi, ferie e recuperi)	80	€ 1.160,00	7
8.6	Coordinamento gruppo pulizie coll scol in servizio via A. Moro – 1 ora a testa x due - intensificazione	200	€ 2.500,00	8
8.7	Lavoro straordinario per supporto amministrativo, tecnico ai progetti PTOF d'istituto – Ass. Amm.vi e Ass. Tecnici	50	€ 725,00	14
8.8	Coordinamento pulizie coll. scol. Sede – ½ ora a testa per due	50	€ 625,00	4
8.9	Gestione/supporto in locale al server di segreteria A.T.	20	€ 290,00	2
8.10	Lavoro straordinario (C.S. 175 ore - 151 ore A.A. e A.T.)	326	€ 4.382,10	30


 19

8.11	Messa in sicurezza armadi (pellicole vetri) in Sede e Succursale	20	€ 290,00	6
	TOTALE		€ 16.149,60	

## ALLEGATO 1

### NOTE ESPLICATIVE: INCREMENTI E INCARICHI NUOVI A.S. 22/23

- 1 - ASPP non remunerato con i fondi FIS (EURO 500,00);
- 2 - ripartizione del FIS e dei fondi relativi alla valorizzazione del personale 78% docenti e 22% ATA;
- 3 - valorizzazione del personale docente destinato in aumento del FIS;
- 4 - economie del FIS docenti con destinazione vincolata;
- 5- economie del FIS ATA destinate per € 1.445,20 incremento incarichi specifici e per € 5.705,72 vincolo destinazione;
- 6 - aumento di due ore ai coordinatori di classe;
- 7 - compenso riconosciuto di 10 ore al coordinatore dei tutor;
- 8 - riconoscimento indennità ai docenti partecipanti viaggi di istruzione di più giorni;
- 9 - parte della somma della valorizzazione docenti destinata ai corsi di recupero;
- 10 - inserite due ore mensili di autoformazione anche per i sette assistenti tecnici;
- 11 - inserito il coordinamento delle attività di pulizia per i collaboratori scolastici della sede 30 minuti a testa per due;
- 12 - Incarichi specifici: nr.1 Assistente Amministrativo (sostituzione DSGA) € 825 - nr. 4 Assistenti Tecnici: primo incarico € 700 (trasporto con mezzo proprio materiale dalla sede alla succursale e viceversa) - secondo incarico (piccola manutenzione c/o succursale di via A. Moro € 500) - terzo incarico (salvataggio dei dati sede € 500) - quarto incarico (coordinamento degli assistenti tecnici della succursale € 500) - nr. 3 incarichi a collaboratori scolastici: primo incarico (piccola manutenzione sede € 500) - secondo incarico (uscite per consegna e ritiro documenti da uffici e enti della città € 500) - terzo incarico (consegna e ritiro giornaliero della posta da e per la succursale € 600 diviso per due persone in base al numero delle uscite)